

N. Rg. 85-1/2025 PU



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
Settore Procedure Concorsuali

Il Giudice, dott.ssa Chiara Di Credico,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella procedura n. **85-1/2025** rg. P.U. per l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore *ex* art. 67 d.lgs. n. 14/2019 (di seguito, in breve, CCII) promossa da:

PAMELA CRISTIANO, [REDACTED] (C.F. CRSPML85H65C352B), residente
[REDACTED]

Con atto depositato in data 8.9.2025 la ricorrente, premesso di rivestire la qualifica di “consumatore” così come delineata dall'art. 2, I comma, lett. e), CCII e di trovarsi in una situazione di sovraindebitamento, secondo la definizione riportata all'art. 2, I comma, lett. c), CCII, ha proposto ai propri creditori un piano di ristrutturazione dei debiti.

È stata depositata la relazione redatta ai sensi dell'art. 68 CCII dalla professionista delegata dall'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento costituito presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catanzaro, Avv. Claudia Consarino, nella quale si dà conto delle ragioni dell'indebitamento e della diligenza della debitrice nel contrarle, nonché della sua attuale incapacità di adempiere;

il Gestore ha altresì positivamente attestato la completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e riscontrato direttamente le passività sia tramite circolarizzazione nei confronti dei creditori che compulsando l'agente della riscossione e gli uffici fiscali ai sensi del comma 4 dell'art. 68 CCII.



Con decreto del G.D. venivano, quindi, date al Gestore le disposizioni ai sensi dell'art. 70 co. 1 CCII, assegnando, come previsto dalla norma, termini per integrare il contraddittorio con i creditori;

con nota trasmessa in data 12.01.2026 il Gestore ha documentato l'esecuzione degli adempimenti prescritti dall'art. 70 CCII, e riferito che non sono pervenute osservazioni;

Tanto premesso, a fronte di un'esposizione debitoria complessiva (escluso il debito assunto in forza del contratto di mutuo ipotecario), pari ad € 75.423,36, il piano proposto, della durata di n. 67 mensilità (precisamente € 300,00 mensili per n. 66 rate ed € 199,67 per l'ultima rata) prevede il pagamento di complessivi € 20.021,21, suddividendo i creditori come segue:

- il pagamento del 100% del credito prededucibile (compenso dell'OCC), dalla prima alla sedicesima mensilità;
- il pagamento del 100% dei creditori privilegiati (ADER e difensore della debitrice), dalla sedicesima alla ventunesima rata;
- il pagamento nella misura del 20% del credito dei creditori chirografari, nelle restanti 46 mensilità.

La proposta prevede altresì, come consentito dall'art. 67, comma 5 CCII, che il mutuo, garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale della debitrice, risultando in regolare ammortamento, sia lasciato fuori dal piano.

La proposta e il piano devono ritenersi ammissibili, in quanto provenienti da soggetto consumatore ex art. 2, I comma, lett. e), CCII, avendo contratto le obbligazioni per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale, e sovraindebitato, secondo la definizione riportata all'art. 2, I comma, lett. c), CCI.

Non ricorrono neppure le condizioni ostative ex art. 69, I comma, CCII, in quanto la ricorrente non risulta essere stata già esdebitata nei cinque anni precedenti, né ha già beneficiato per due volte dell'esdebitazione, né, allo stato e secondo quanto agli atti, risulta che abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

Alla luce della documentazione in atti e dell'attestazione contenuta nella relazione del Gestore, inoltre, il piano deve ritenersi fattibile, poiché i redditi di cui dispone la ricorrente appaiono sufficienti per fronteggiare gli impegni assunti con la proposta.

Va infine rammentato, quanto al pagamento del compenso spettante all'OCC, che l'inclusione del compenso spettante all'OCC, tra i crediti prededucibili, è conforme al disposto dell'art. 6 I comma lett. a) CCII, così come modificato dall'entrata in vigore del d.lgs. 136/2024 (ai sensi del



quale: *“oltre ai crediti così espressamente qualificati dalla legge, sono prededucibili a) i crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese nell’esercizio delle funzioni rientranti nella competenza dell’organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento”*);

tale previsione va, tuttavia, necessariamente coordinata con l’art. 71, IV comma, CCII, in base al quale *“Il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all’OCC, che è determinato ai sensi del decreto del Ministro della giustizia del 24 settembre 2014, n. 202, e tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall’organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento”*.

Pertanto, condividendo l’orientamento giurisprudenziale di merito formatosi a riguardo (cfr. Trib. Bologna, 21 ottobre 2024, Est. Mirabelli; Tribunale Nocera Inferiore, 10 gennaio 2024; Tribunale Rimini, 05 gennaio 2024, Est. Rossi; Tribunale Forlì, 13 luglio 2023, Est. Branca), nell’attenersi alla previsione normativa come meglio *infra* illustrata, si ritiene che il compenso spettante al professionista designato dall’Organismo di Composizione della Crisi presso cui è iscritto, **debba essere liquidato e (pagato) solo al termine dell’avvenuta esecuzione del programma di liquidazione della procedura di sovraindebitamento**. Solo in quel momento, infatti, il Giudice potrà tener conto dell’intera attività svolta dall’OCC e della diligenza impiegata nello svolgimento dell’incarico.

Pertanto, al fine di non violare il disposto del citato art. 6, I comma, lett. a) CCII, le somme che il debitore abbia già eventualmente corrisposto all’OCC, **dovranno considerarsi come meramente accantonate presso il predetto Organismo fino alla completa esecuzione della procedura.**

Di conseguenza ove, al termine della procedura, il compenso liquidato dal G.D. sia inferiore a quello già accantonato, al fine di non incorrere in violazione di legge, il predetto Organismo dovrà restituire le somme eventualmente eccedenti, secondo le disposizioni che verranno impartite dal G.D.

Va peraltro ammessa la possibilità di riconoscere – stante la significativa attività svolta dall’OCC tramite la predisposizione della relazione ex art. 68, II comma, CCI – un acconto sul compenso finale, da richiedersi a cura dell’OCC sulla base dell’attivo stimato e del passivo accertato ai sensi del DM 24.09.2014 n. 202 e sulla quale il giudice delegato potrà provvedere dopo l’omologa e l’esecuzione dei riparti (cfr. art. 71 comma 4 CCII come modificato dal recente correttivo al Codice della Crisi).

Ricorrono pertanto i presupposti per omologare il piano e, contestualmente disporre la chiusura della procedura ex art. 70, VII comma, CCII.



Per quanto riguarda le modalità esecutive, **il debitore provvederà ad effettuare mensilmente i pagamenti in favore dei creditori beneficiari, sotto la vigilanza del Gestore.**

Il presente provvedimento dovrà essere, a cura del Gestore, comunicato a tutti i creditori e pubblicato entro i 2 giorni successivi sul sito web istituzionale del Tribunale di Catanzaro, ex art. 70, comma 8, CCII.

P.Q.M.

Il Giudice, pronunciando in esito al ricorso presentato ex artt. 67 ss. CCII:

OMOLOGA il piano del consumatore proposto **PAMELA CRISTIANO**, nata a [REDACTED]
[REDACTED] (C.F. CRSPML85H65C352B), residente a [REDACTED]
alle condizioni e nel rispetto dei termini indicati nella proposta di piano in atti, depositata in data 8.9.2025;

DISPONE:

- a. che il debitore effettui i pagamenti nella misura e secondo le modalità indicate nel piano;
- b. che siano sospese, fino a completamento del piano di ristrutturazione omologato, eventuali azioni individuali dei creditori e ogni diverso pagamento per crediti anteriori alla presentazione del piano;
- c. che i pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione del piano sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'articolo 70, comma 1 CCII;
- d. **che eventuali somme trattenute dal datore di lavoro dovranno essere versate al debitore per l'attuazione del piano;** a tal fine il Gestore comunicherà tempestivamente il presente provvedimento anche al datore di lavoro;
- e. il divieto per il ricorrente di sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito), la sospensione dell'efficacia di quelli eventualmente posseduti, e il divieto di accesso al mercato del credito in ogni sua forma, per tutta la durata del piano;
- f. dispone che il Gestore:
 - i) vigili sull'esatto adempimento del piano, risolva le eventuali difficoltà, sottoponendole, ove necessario al giudice;
 - ii) **riferisca ogni sei mesi al giudice sullo stato dell'esecuzione del piano;**
 - iii) terminata l'esecuzione, presenti – sentito il debitore – una relazione finale e l'istanza di liquidazione del compenso, mentre le somme destinate al pagamento dell'OCC secondo le



previsioni del piano dovranno ritenersi accantonate fino a che il giudice delegato non ne autorizzerà il pagamento;

iv) se alla scadenza del termine di durata o in corso di esecuzione, il piano risulti non integralmente e correttamente eseguibile o eseguito, riferisca al giudice, proponendo se del caso – sentiti i debitori– le modifiche e gli atti necessari al completamento;

- g. l'attribuzione al Gestore del potere di accesso per la consultazione dei movimenti bancari del conto corrente di accredito dello stipendio e di pagamento dei debiti, come derivanti dal piano omologato, al fine di controllare l'esatto adempimento del piano, nonché degli obblighi e dei poteri di cui all'art 71 CCII;
- h. che la presente sentenza di omologa sia pubblicata, a cura dell'O.C.C. e a spese del debitore, entro 48 ore, sul sito del Tribunale di Catanzaro, nella relativa sezione, omessi i dati personali dei soggetti non direttamente interessati dal piano e quelli inerenti il debitore di carattere sensibile o comunque non necessari, nonché entro lo stesso termine sia comunicata a tutti i creditori.

DICHIARA chiusa la presente procedura.

Si comunichi.

3.2.2026

IL GIUDICE

Chiara Di Credico

